

8777 -- 2019

ORIGINALE



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto:
Responsabilità civile - Responsabilità ex art. 2051

Composta da

Giacomo Travaglino	- Presidente -	Oggetto
Chiara Graziosi	- Consigliere -	R.G.N. 28041-2016
Gabriele Positano	- Consigliere -	
Antonella Pellecchia	- Consigliere -	Cron. 8777
Marilena Gorgoni	- Consigliere Rel. -	CC - 07/02/2019

©.l.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28041-2016 R.G. proposto da:

BS, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Donati, con domicilio eletto in Roma, via Tuscolana, n. 1312 presso lo Studio dell'Avv. Catia Tamagnini;

- ricorrente -

contro

A.S.D. **BT**
pro tempore

, in persona del suo rappresentante legale

- resistente -

2019
314

avverso la sentenza n. 956/2016 della Corte d'Appello di Bologna, depositata il 3/6/2016,

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 7 febbraio 2019 dal Consigliere Marilena Gorgoni

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, deducendo di essere caduto scivolando da un cordolo in gomma rivestito da un telo posticcio non saldamente fissato a terra, posto ai lati del campo da gioco, citava in giudizio A.S.D **BT** per essere risarcito dei danni riportati a seguito della caduta.

Dall'istruttoria espletata emergevano la conferma delle circostanze in cui era avvenuto l'incidente e il riscontro di un danno biologico permanente del 5-6%, di un danno biologico temporaneo di 70 giorni e di euro 400,00 di spese.

All'udienza fissata per l'esame della C.T.U., il giudice appena subentrato formulava una proposta conciliativa volta a definire la controversia riconoscendo all'attore il 50% del danno biologico accertato dal C.T.U. 18

All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni subentrava un altro giudice che formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 *bis* c.p.c., in cui veniva proposto il risarcimento del danno biologico nella misura del 50% di quello accertato dal C.T.U., la liquidazione di euro 1350,00, da pagarsi in sette rate mensili, per spese legali, di C.T.U. e C.T.P.

Rifiutata la proposta, veniva fissata una nuova udienza di precisazione delle conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.

In contrasto con la precedente proposta transattiva, il Tribunale respingeva la domanda dell'attore che veniva condannato al pagamento delle spese legali e di C.T.U.

La decisione veniva impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna contestando la violazione dell'art. 185 *bis* c.p.c. per i seguenti motivi: a) per avere il giudice di prime cure formulato la proposta conciliativa a istruttoria completata; b) per avere assunto una decisione in totale contrasto con il contenuto della proposta conciliativa; c) per aver erroneamente applicato l'art.

2051 c.c.; d) per avere ritenuto ricorrente l'esimente del caso fortuito in assenza dei presupposti.

La Corte d'appello rigettava l'appello, condannando l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite.

La sentenza viene fatta oggetto di ricorso per cassazione da **SB** che si affida a due motivi.

Nessuna attività difensiva è svolta da A.S. **BT**

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione ed errata e/o falsa applicazione dell'art. 185 *bis* c.p.c. e 156 c.p.c., con riferimento all'art. 360, comma 1, nn. 3,4,5, c.p.c.

La sua tesi è che la Corte d'Appello sbrigativamente ed incorrendo in una pluralità di errori avrebbe sovrapposto ed assemblato le prescrizioni di cui agli artt. 185 e 185 *bis* c.p.c., non avrebbe tratto alcuna conseguenza dal fatto che la proposta conciliativa fosse stata formulata ad istruttoria interamente espletata, non avrebbe considerato l'intrinseca contraddizione tra una proposta conciliativa basata sulla ricorrenza di un concorso di colpa e la sentenza che, in assenza di elementi nuovi, respinga la richiesta dell'attore e lo condanni al pagamento integrale delle spese di lite, avrebbe, infine, erroneamente ritenuto che la violazione dell'art. 185 *bis* c.p.c. non desse luogo a nullità della sentenza perché la norma non prevede la nullità e non avrebbe tenuto conto dell'evidente violazione del principio che vieta al giudice di anticipare il contenuto della sentenza.

Mette conto rilevare che:

– i vizi dell'attività del giudice che possono comportare la nullità della sentenza o del procedimento non sono posti a tutela di un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma alla eliminazione del pregiudizio concretamente subito da chi quei vizi lamenta. Nel caso di specie il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio derivante dal fatto che la proposta conciliativa sia stata formulata, come asserito dal ricorrente, ad istruttoria chiusa, in violazione dell'art. 185 *bis* c.p.c.

– il ricorrente si limita ad affermare che la proposta ex art. 185 *bis* è stata formulata dal giudice ad istruttoria conclusa; aggiunge che in due udienze vi era stata l'audizione dei testi e che nessun atto istruttorio era stato espletato successivamente; a p. 3 del ricorso precisa che l'udienza del 20.2.2014 era quella fissata per la precisazione delle conclusioni dal giudice precedentemente assegnatario che aveva formulato la prima proposta; a p. 9 riferisce di una nuova successiva udienza di precisazione delle conclusioni. Tuttavia, non ha fornito alla Corte, rendendosi inadempiente agli oneri di allegazione su di lui gravanti, gli strumenti per verificare la fondatezza del denunciato *error in procedendo*, in modo da consentire un previo esame della rilevanza del vizio denunciato (che non può essere rimessa ad una soggettiva interpretazione della parte che denunci il vizio, senza l'indicazione obiettiva della risultanza processuale);

– l'attività deduttiva del ricorrente risulta piuttosto contraddittoria: insiste sul divieto del giudice di anticipare la sentenza (che sarebbe stato violato nel caso di specie) e poi lamenta che il contenuto della sentenza sia stato diverso rispetto a quello della proposta ex art. 185 *bis* c.p.c., individuandone la causa in "un illegittimo intento sanzionatorio", tant'è che afferma che "se il giudice fosse stato convinto di quanto proposto ex art. 185 *bis* c.p.c., così come prevede la norma (aldilà della sua tardiva proposizione), avrebbe dovuto confermare tale valutazione sul concorso di colpa" e non avrebbe dovuto addebitargli per intero le spese di lite, ma al massimo compensarle. L'argomentazione comunque non coglie nel segno perché la proposta conciliativa o transattiva può essere rivista in sede di decisione, atteso che il giudice conserva la facoltà e il dovere di rivalutare il materiale istruttorio e le questioni portate alla sua attenzione fino all'ultimo momento utile;

– contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, è possibile che il giudice, formulando la proposta, ne indichi le ragioni, ma non è a ciò tenuto;

– correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che la violazione dell'art. 185 *bis* c.p.c. non abbia dato luogo a nullità della sentenza. Del tutto inconferente sono i richiami giurisprudenziali del ricorrente riferibili ad ipotesi di impossibilità dell'atto di raggiungere lo scopo per mancanza di requisiti formali. Invece, quanto alla insussistenza di una causa di nullità della sentenza per mancata

formulazione da parte del giudice di una proposta conciliativa o transattiva, non essendo tale sanzione prevista dall'art. 185 *bis* c.p.c., come ha ritenuto la sentenza impugnata; cfr., di recente, Cass. 30/10/2018, n. 27433. E' vero che l'art. 156 c.p.c., in tema di nullità degli atti processuali, ma estensibile anche agli atti di esercizio del potere giurisdizionale, pur chiarendo che le cause di nullità sono predeterminate dalla legge, introduce un principio di tassatività solo apparente, lo è altrettanto che la filosofia perseguita dal legislatore che ha disseminato il processo di ipotesi di sanatoria e di meccanismi volti a rimediare agli errori commessi nel compimento degli atti processuali, è quella di fare in modo che il processo avviato possa raggiungere il suo scopo e ciò *a fortiori* vale nel caso di specie, in considerazione dello scopo della norma violata, quello di arrivare più speditamente ad una definizione della controversia. NB

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.

Il ricorrente, pur denunciando inizialmente il travisamento dei fatti (vizio che avrebbe giustificato la richiesta di revocazione della sentenza), in concreto, lamenta, per un verso, un errore nel loro accertamento, pretendendone da questa Corte un riesame inammissibile, volto a ricostruire diversamente la dinamica dell'incidente; per altro verso, denuncia infondatamente la non corretta applicazione della esimente del caso fortuito.

La valutazione di esclusione del nesso causale, tra la presenza del cordolo ricoperto da un telo non fissato sul lato dell'uscita dal campo da tennis e i danni riportati da **SB**, operata dalla Corte territoriale, è del tutto coerente con la giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato che il caso fortuito, che può essere costituito anche dal fatto del danneggiato, è idoneo ad interrompere il nesso di derivazione causale e a porsi quale causa esclusiva del verificarsi dell'evento dannoso anche quando non sia né eccezionale né imprevedibile, tenendo conto del ragionevole obbligo di cautela e di attenzione esigibile dalla vittima in applicazione del dovere di solidarietà imposto dall'art. 2 Cost. (*ex plurimis* cfr. Cass. 19/04/2018, n. 9640).

Tutte le circostanze riferite dal giudice *a quo* ed emerse dall'istruttoria eseguita, basata su rilievi fotografici e su prove testimoniali – che il cordolo ed

il telo che lo ricopriva erano ben visibili, che anche il mancato fissaggio del telo di copertura non era occultato in modo da tale da rendere impercettibile il fatto che fosse solo appoggiato a copertura, che la vittima fosse frequentatore abituale del circolo e quindi al corrente dello stato dei luoghi – sono state ritenute, con un percorso motivazionale esente da critiche, tali da imporre a **SB** un comportamento improntato a particolare prudenza ed attenzione: comportamento che la vittima risultava non avere adottato, venendosi a trovare nella condizione di non poter percepire la situazione di pericolo e di omettere di adoperarsi al fine di evitarla, giacché non si era avvicinato al cordolo con attenzione, vi aveva poggiato il piede sopra, anziché scavalcarlo, nonostante esso avesse una forma cilindrica che lo rendeva instabile. n.

Non hanno pregio le argomentazioni del ricorrente circa il fatto che il mancato fissaggio del telo di copertura del cordolo cilindrico fosse più evidente dal lato del chiosco e che non lo fosse o lo fosse meno dal lato del campo, ove egli era scivolato, perché la dinamica dell'incidente accertata dalla Corte territoriale non aveva riconosciuto efficienza causale al mancato fissaggio del telo.

È invece rilevante, contrariamente a quanto dedotto da **SB**, che egli conoscesse lo stato dei luoghi. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato è un elemento da considerare nell'effettuare il necessario bilanciamento tra prevenzione e cautela sotteso alla responsabilità per custodia (Cass.14/06/2016, n. 12174), tanto da ritenere che la presenza di una insidia non basta per vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, dovendosi tenere conto anche dell'elemento soggettivo della sua prevedibilità. Nel caso in cui l'insidia si trovi in un luogo ben conosciuto dal danneggiato è suo onere tenere un comportamento maggiormente prudente e diligente; in caso contrario, la sua imprudenza sarà idonea ad integrare il caso fortuito.

Né può ritenersi fondata la censura di errata applicazione del principio di distribuzione dell'onere della prova, essendo consentito al giudice di appello, applicando anche in via ufficiosa l'art. 1227, comma 1, c.c., ritenere, in rapporto alle circostanze concrete, che il comportamento della vittima abbia interrotto il

nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, ove si sia connotato per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. 01/02/2018, n. 2480).

3. Ne consegue il rigetto del ricorso.

4. Non devono liquidarsi le spese per il giudizio di legittimità, non essendo stata svolta attività difensiva da parte del resistente.

5. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico del ricorrente l'obbligo di pagare il doppio del contributo unificato. M

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Non liquida alcunché per le spese del giudizio di legittimità, non essendovi stata attività difensiva da parte del resistente.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 07/02/2019.

Il Presidente
Giacomo Travaglini

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 29 MAR 2019

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA